

# Nuova Globale Fabbricati

Contratto di assicurazione multirischi per la protezione del fabbricato condominiale

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

**Organizzazione dei contenuti:**

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. A2A – Edizione 11/2021 – aggiornamento al 06/2024

*Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.*

## AREA CLIENTI

### La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](http://assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

#### DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI  
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE  
MODIFICHE AI DATI  
PERSONALI**



**RICHIEDERE  
L'APERTURA  
DI UN SINISTRO**



**E MOLTO ALTRO**

## Iscritto in 4 semplici passaggi

#### Prima di iniziare

**1** Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*

**2** Prepara il tuo codice fiscale

**3** Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



#### **VAI SU ASSIMOCO.IT**

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



#### **COMPILA I CAMPI**

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



#### **CONTROLLA LA TUA EMAIL**

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



#### **COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE**

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza NUOVA GLOBALE FABBRICATI**.

La **polizza NUOVA GLOBALE FABBRICATI** risponde in un'unica soluzione alle principali necessità assicurative dei condomini, tutela lo stabile assicurato con ampie coperture per la Responsabilità Civile verso Terzi e in caso di Incendio, con la possibilità di integrarle con ulteriori garanzie su richiesta.



### COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



### IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,  
**Gruppo Assimoco**

# Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

## COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

## IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

## PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



[bcorporation.net](https://bcorporation.net)  
[bcorporation.eu/italy](https://bcorporation.eu/italy)  
[bcorporation.eu/community/  
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

**SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 3**

	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>3</b>
	Art. 1 - I beni assicurabili	3
	Art. 2 - I danni assicurati	3
	Art. 3 - Spese assicurate	5
	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>6</b>
	Art. 4 - Sezione danni d'acqua	6
	Art. 5 - Sezione Cristalli	6
	Art. 6 - Sezione Eventi speciali	7
	Art. 7 - Eventi atmosferici a impianti di energia rinnovabile	8
	Art. 8 - Danni da tubazioni interrato	9
	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>9</b>
	Art. 9 - I beni non assicurabili	9
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>9</b>
	Art. 10 - I danni non assicurati	9
	Art. 11 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	10
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>11</b>
	Art. 12 - Validità territoriale	11
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>11</b>
	Art. 13 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	11
	Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa	12
	Art. 15 - Buona fede dell'assicurato	12
	Art. 16 - Colpa grave e dolo	12
	Art. 17 - Forma dell'assicurazione - somma assicurata e deroga alla proporzionale	12
	Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	13
	Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate	13
	Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno	14
	Art. 21 - Compiti dei periti	14
	Art. 22 - Modalità di valutazione del danno	14
	Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo	14
	Art. 24 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	15
	Art. 25 - Anticipi sugli indennizzi	15

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 16**

	<b>COSA È SEMPRE ASSICURATO</b>	<b>16</b>
	Art. 26 - Cosa assicuriamo	16
	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>16</b>
	Art. 27 - Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	16
	Art. 28 - Sezione responsabilità civile dell'amministratore del condominio	17
	Art. 29 - Sezione responsabilità civile per la conduzione delle singole unità abitative	18
	<b>CHI NON È ASSICURATO</b>	<b>18</b>
	Art. 30 - Persone non considerate terzi	18
	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>19</b>
	Art. 31 - I danni non assicurati	19
	Art. 32 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	19
	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>20</b>
	Art. 33 - Validità territoriale dell'assicurazione	20
	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>20</b>
	Art. 34 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	20
	Art. 35 - Massimo risarcimento	20
	Art. 36 - Gestione delle vertenze - spese legali	20

Set Informativo Mod. A2A – Edizione 11/2021 – aggiornamento al 06/2024

Art. 37 - Rinuncia alla rivalsa	21
Art. 38 - Forma dell'assicurazione - somma assicurata e regola proporzionale	21
Art. 39 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro (Sezione RCO)	21
Art. 40 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	22

## **SEZIONE TUTELA LEGALE 23**

	<b>COSA È ASSICURATO</b>	<b>23</b>
	Art. 41 - Il fornitore della garanzia tutela legale	23
	Art. 42 - Persone Assicurate	23
	Art. 43 - I danni assicurati (opzione light)	23
	Art. 44 - Prestazioni aggiuntive	23

	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	<b>24</b>
	Art. 45 - Estensione di garanzia vertenze con condomini/conduuttori e recupero quote condominiali (opzione full)	24

	<b>COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>24</b>
	Art. 46 - I danni non assicurati	24

	<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>24</b>
	Art. 47- Le spese non coperte dalla garanzia tutela legale	24
	Art. 48 - Limiti temporali della garanzia tutela legale	25
	Art. 49 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	25

	<b>DOVE VALE LA COPERTURA</b>	<b>25</b>
	Art. 50 - Uffici giudiziari presso cui è valida la garanzia tutela legale	25

	<b>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>25</b>
	Art. 51 - Richiesta telefonica delle prestazioni, regolarizzazione e invio dei documenti	25
	Art. 52 - La gestione stragiudiziale della controversia	26
	Art. 53 - La gestione giudiziale delle cause civili e dei procedimenti penali e amministrativi	26
	Art. 54 - Gestione unitaria della pratica di sinistro	26
	Art. 55 - Quando la persona assicurata perde il diritto alle prestazioni	27
	Art. 56 - Termine per il pagamento delle spese in copertura	27
	Art. 57 - Di cosa non sono responsabili Assimoco e DAS	27
	Art. 58 - Disaccordo sulla gestione del sinistro	27

## **PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 28**

	<b>OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO</b>	<b>28</b>
	Art. 59 - Diminuzione del rischio	28
	Art. 60 - Modifiche dell'assicurazione	28
	Art. 61 - Forma delle comunicazioni	28
	Art. 62 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	28
	Art. 63 - Oneri fiscali	28
	Art. 64 - Foro competente	28
	Art. 65 - Rinvio alle norme di legge	28

	<b>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</b>	<b>28</b>
	Art. 66 - Termini e modalità di pagamento del premio	28
	Art. 67 - Indicizzazione del premio	29

	<b>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE</b>	<b>29</b>
	Art. 68 - Durata temporale dell'assicurazione	29

	<b>COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE</b>	<b>29</b>
	Art. 69 - Disdetta del contratto	29
	Art. 70 - Recesso in caso di sinistro	29

## **NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 31**

	<b>GLOSSARIO</b>	<b>36</b>
--	------------------	-----------

## SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

**Assimoco** assicura interi **fabbricati** civili composti da più unità abitative singolarmente accatastate appartenenti ad un unico proprietario o costituiti in **condominio**, comprese le relative dipendenze e pertinenze, a condizione che:

- 1 l'intero **fabbricato** assicurato sia adibito ad abitazioni civili e/o a studi professionali per la quota parte millesimale della superficie complessiva dei piani dichiarata dal **Contraente** in **polizza**;
- 2 nella residua quota parte millesimale, - che **non deve essere superiore a 500/1000**, non esistano cinematografi, discoteche, sale da ballo, teatri, grandi empori e supermercati (intesi come unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.000 mq), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio;
- 3 l'intero **fabbricato** sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali **incombustibili**; armatura del tetto, soffittature, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili che siano in buone condizioni di conservazione e manutenzione. Nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne e nel manto del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici e/o sezioni.

Nel **fabbricato** assicurato possono essere eseguite, per esigenze dell'**Assicurato**:

- ristrutturazioni architettoniche e distributive
- manutenzioni ai **fabbricati** stessi e relativi impianti.

Questa estensione vale sempreché non siano interessate le strutture portanti del **fabbricato**. Nel caso in cui i lavori interessino il tetto, i **fissi** e gli **infissi**, la garanzia Eventi Atmosferici, se prestata, non è operante fino al completo ripristino funzionale degli stessi.

In ogni caso, se le modifiche comportano a lavori ultimati un aggravamento di **rischio**, resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.

### ART. 2 - I DANNI ASSICURATI

**Assimoco** paga i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** assicurato causati da :

- a) **incendio**;
- b) fulmine;
- c) **esplosione, scoppio** anche se esterno, **implosione**, **non causati da ordigni esplosivi**, (ad eccezione di esplosivi che a insaputa dell'**Assicurato** siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà), con **esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale**;
- d) caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) onda sonora causata da aeromobili o corpi volanti che viaggiano a velocità supersonica;
- f) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il **fabbricato** assicurato oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esso;
- g) danni causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti non sconsideratamente dall'**Assicurato** o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo **scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi**;
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i conseguenti danneggiamenti agli impianti;
- i) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, **impianti idrici**, igienici e di riscaldamento, installati nel **fabbricato**.

**Assimoco non paga:**

- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- i danni derivanti da rottura di **tubazioni interrate**;
- i danni provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- i danni provocati da gelo, umidità e stitilicidio;

- i danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.
- j) **fenomeno elettrico**, qualunque sia la causa che lo abbia provocato a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte del **fabbricato** assicurato.
- Sono esclusi i danni:
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione, difetti di materiale;
  - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
  - dovuti a difetti noti all'**Assicurato** o al **Contraente** all'atto della stipulazione della **polizza** e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
  - a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, ed altre resistenze elettriche scoperte e quelli da imperizia o negligenza;
  - ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del **fabbricato**;
  - agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici.
- Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. La presente garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.
- k) fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte del **fabbricato** assicurato, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- l) **furto di fissi ed infissi**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **furto** o rapina consumati o tentati;
- m) urto di veicoli stradali e natanti non identificati, non appartenenti all'**Assicurato** né al suo servizio, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico, corsi d'acqua.
- n) crollo totale o parziale del tetto o delle pareti provocato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni a **fabbricati** che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a **fabbricati** in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia.
- Sono inoltre esclusi i danni causati:
1. da scivolamento della neve dai tetti o comunque dalle coperture del **fabbricato** nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;
  2. da valanghe e slavine;
  3. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
  4. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

**Assimoco** inoltre paga:

- o) i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del **fabbricato** assicurato, conseguenti ad eventi indennizzabili a termini della presente sezione per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall'**Assicurato** il danno verrà calcolato sulla base dell'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato per il **fabbricato**, compete a ciascuna unità abitativa.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le **franchigie** e gli **scoperti** indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

**ESEMPIO:**

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e la **franchigia** fissa è di € 1.000, l'**indennizzo** sarà di € 4.000.

Lo **scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato.

Ad esempio, se un danno accertato è pari a € 5.000 e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di € 4.500;

Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso.

**ART. 3 - SPESE ASSICURATE**

**Assimoco**, nell'ambito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della **somma assicurata**, rimborsa le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno ai beni assicurati:

1. per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento alla più vicina discarica autorizzata:
  - a) dei residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal Dlgs 101 del 2020 e successive modifiche o integrazioni), compresi alberi, a seguito di evento indennizzabile in base alla garanzia eventi atmosferici, se assicurata;
  - b) dei residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al , Dlgs 152 del 2006 e successive modifiche o integrazioni fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile in base a questa garanzia.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.

2. di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **fabbricato** assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.

**Assimoco** rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del **fabbricato** assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **fabbricato**.

3. per il rimpiazzo del combustibile liquido a carico dell'**Assicurato** e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.
4. sostenute a seguito di caduta accidentale di antenna o parabola centralizzata, compresi i danni alla stessa.

**Assimoco** inoltre rimborsa, in caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza** e nei limiti della **somma assicurata** per il **fabbricato**:

5. le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'**Assicurato** a seguito di nomina del terzo perito.
6. i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) a carico dell'**Assicurato** o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del **fabbricato** in base alle disposizioni vigenti al momento del **sinistro**, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del **fabbricato** e per la Direzione Lavori.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le **franchigie** e gli **scoperti** indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 4 - SEZIONE DANNI D'ACQUA**

**Assimoco** indennizza, entro il limite del **massimale** stabilito per la presente garanzia per anno assicurativo e per **sinistro** e ferme le esclusioni di cui all'Art. 10 – I danni non assicurati, i **danni diretti e materiali** arrecati al **fabbricato** assicurato causati da:

- a) acqua piovana e disgelo in seguito a penetrazione dell'acqua dal tetto o infiltrazione nel **fabbricato** a causa di ingorgo o traboccamenti delle grondaie, dei pluviali o delle condutture di scarico.

Restano esclusi i danni:

- conseguenti a infiltrazioni di acqua dal terreno o da penetrazione di acqua attraverso lucernari o finestre non chiusi;
- a **fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto;
- da umidità e stillicidio;
- dovuti a mancata o carente manutenzione.

- b) Gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di tubazioni e condutture installate nel **fabbricato**.

Restano esclusi i danni:

- da rottura di condutture o tubazioni installate all'esterno del **fabbricato** o interrate;
  - a **fabbricati**/locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**;
  - avvenuti a seguito di mancata chiusura di rubinetti generali dell'acqua di unità abitative per disabitazioni superiori a 15 giorni.
- c) Occlusione delle condutture di **impianti idrici**, igienici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del **fabbricato** (escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), compresi i danni derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna (esclusa rete fognaria pubblica).

**Assimoco** rimborsa anche le spese

- d) sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di **fabbricato**, effettuate per la ricerca della rottura accidentale in caso di **danni materiali** e diretti accertati e quantificati al **fabbricato** indennizzabili in base alla garanzia acqua condotta (di cui all'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i);
- e) sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del **fabbricato** effettuate per la ricerca della rottura in caso di **danni materiali** e diretti accertati e quantificati al **fabbricato** indennizzabili in base alla garanzia Gelo di cui al comma b).

**Assimoco**, inoltre, si obbliga

- f) a tenere indenne l'**Assicurato**, nei limiti del **massimale** assicurato alla presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi in conseguenza degli eventi di cui ai commi a), b), c).

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando gli **scoperti** e/o le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Nel caso di **sinistro** derivante da un'unica causa la **franchigia** prevista dallo schema riepilogativo verrà applicata una volta sola qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

**ART. 5 - SEZIONE CRISTALLI**

**Assimoco**, nell'ambito della **somma assicurata**, rimborsa le spese:

- necessarie per la sostituzione delle **lastre** pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del **fabbricato** assicurato rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, comprese quelle per il trasporto e l'installazione;
- sostenute per la demolizione e lo sgombero dei residui del **sinistro** alla più vicina discarica autorizzata.

Le scheggiature e le rigature non sono rotture indennizzabili.

**Sono esclusi i danni:**

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, **inondazioni**, piene, **alluvioni**, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **fabbricato**, crollo totale o parziale del **fabbricato**;
- b) determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- d) causati da **esplosioni** o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata;
- i) derivanti da eventi indennizzabili a termini delle Sezioni "Incendio e Altri Danni ai Beni", ed "Eventi speciali" se operanti.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto** sino alla concorrenza del **massimale** indicato in **polizza** senza applicazione della **regola proporzionale**.

Con l'**assicurazione a primo rischio assoluto** la compagnia assicuratrice si impegna ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale dei beni assicurati, senza applicare la **regola proporzionale**.

**ESEMPIO APPLICAZIONE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Valore immobile: 100.000,00 €

Valore assicurato in **polizza**: 50.000,00€ (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**)

In caso di Danno totale: **indennizzo** pari a € 50.000,00 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **indennizzo** pari a € 10.000,00

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando gli **scoperti** e/o le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

**ART. 6 - SEZIONE EVENTI SPECIALI****A) Eventi atmosferici**

**Assimoco** indennizza, ferme le esclusioni di cui all'Art. 10 – I danni non assicurati, i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** assicurato causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) bagnamento verificatosi all'interno dei **fabbricati**, dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

**Assimoco** paga inoltre i **danni materiali** e diretti causati dagli eventi di cui ai punti 1) e 2) a:

- 3) tettoie, coperture di passaggi pedonali e strutture analoghe con copertura in plexiglas o altro simile materiale, purché costruite con intelaiatura in ferro, alluminio, cemento o altro materiale ed a condizione che siano stabilmente fissate al terreno.

**Assimoco non paga i danni causati da:**

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- valanghe e/o slavine;

anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, e i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

**Assimoco** non paga i danni subiti da:

- **impianti di energia rinnovabile**, camini, insegne, antenne, tende e tendoni parasole;
- installazioni esterne (quali piante, recinzioni, cancelli, capannoni pressostatici e simili), impianti di video sorveglianza, lucernari, vetrate, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati salvo quanto disposto al punto 3).

B) **Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

**Assimoco** risponde, ferme le esclusioni di cui all'Art. 10 – I danni non assicurati:

- 1) dei **danni materiali** e diretti causati al **fabbricato** assicurato da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, **atti di terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2) degli altri **danni materiali** e diretti causati al **fabbricato** assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

**Assimoco** non risponde dei danni:

- di **furto**, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da deterioramento o imbrattamento dei muri esterni del **fabbricato** assicurato;
- causati dai ladri a **fissi e infissi** in occasione di **furto** o rapina consumati o tentati.

Relativamente ai danni provocati da **atti di terrorismo** sono esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari e quelli derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente garanzia.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando gli **scoperti** e/o le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

#### ART. 7 - EVENTI ATMOSFERICI A IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

A parziale deroga dell'Art. 6 – Sezione eventi speciali, lettera A) sono compresi i **danni materiali** e diretti causati da grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate agli **impianti di energia rinnovabile** di pertinenza del **fabbricato**.

In caso di **sinistro**, **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** determinato a sensi di **polizza** previa applicazione del seguente **scoperto**:

- 10% per i **sinistri** avvenuti durante il primo anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 15% per i **sinistri** avvenuti durante il secondo anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 20% per i **sinistri** avvenuti dal terzo al quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;
- 25% per i **sinistri** avvenuti oltre il quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;

Resta in ogni caso operante, la **franchigia** minima riportata nello schema riepilogativo.

**ART. 8 - DANNI DA TUBAZIONI INTERRATE****Assimoco :**

- a) indennizza i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** assicurato causati da rottura accidentale di **tubazioni interrato**, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i).

**Sono esclusi i danni:**

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
  - provocati da gelo, umidità e stillicidio
- b) rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione guasti a tubi interrati di pertinenza del **fabbricato** assicurato, a seguito di danno indennizzabile in base all'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i) anche se non sia stato riscontrato un danno materiale al **fabbricato** stesso.

**Sono incluse:**

- le spese sostenute per riparare o sostituire le **tubazioni interrato** ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
  - le conseguenti spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, per la demolizione del **fabbricato** e/o della pavimentazione o per la rimozione del terreno;
  - le spese per il ripristino del **fabbricato** e/o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.
- c) si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per danni cui alla lettera a).

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

In caso di **sinistro** derivante da un'unica causa la **franchigia** prevista dallo schema riepilogativo verrà applicata una volta sola qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 9 - I BENI NON ASSICURABILI****Assimoco non assicura fabbricati:**

1. non agibili o non utilizzabili a causa di dissesti statici, di faticenza e di inesistenza di elementi strutturali e impiantistici;
2. in corso di costruzione;
3. abbandonati o in cattivo stato di manutenzione;
4. ubicati in uno stato estero;
5. abusivi;
6. adibiti a strutture ricettive quali alberghi, pensioni, residence, case vacanza, bed & breakfast e similari;
7. aventi superficie non destinata a civili abitazioni o studi professionali superiore a 500/1000;
8. le cui caratteristiche costruttive siano diverse da quelle previste dall'Art. 1 – I beni assicurabili, punto 3.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 10 - I DANNI NON ASSICURATI****Assimoco non indennizza i danni:**

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato;
- b) causati da **esplosione** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici o dolosi;
- d) causati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da **inondazioni**, **alluvioni** o **allagamenti** in genere;
- f) di smarrimento o di **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è

- determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**ART. 11 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE**

Nel caso di **sinistro** derivante da un'unica causa la **franchigia** prevista per l'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i); Art. 4 - Sezione danni d'acqua, lettere d) ed e); Art. 26 – Cosa assicuriamo, lettera c) della Sezione Responsabilità civile, verrà applicata una sola volta, qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

Nel caso non fosse operante l'Art. 4 - Sezione Danni d'acqua si applicherà, sempre una sola volta, la medesima **franchigia** prevista dall'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i) e Art. 26 – Cosa assicuriamo, lettera c) della Sezione Responsabilità civile.

Sezione incendio e altri danni ai beni				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie		
		Small	Medium	Large
2 a) Incendio	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 b) Fulmine	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 c) Esplosione, scoppio, implosione	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 d) Caduta aeromobili	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 e) Onda sonora	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 f) Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 g) Danni causati per ordine autorità	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 h) Caduta ascensori e montacarichi	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 i) Acqua condotta	La somma assicurata	150,00	300,00	500,00
2 j) Fenomeno elettrico	10.000,00 per sinistro e anno assicurativo	150,00	250,00	500,00
2 k) Fumo	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 l) Furto fissi ed infissi	1.000,00	0	250,00	500,00
2 m) Urto veicoli stradali	La somma assicurata	0	250,00	500,00
3 punto 1 a) Spese demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	0	250,00	500,00
3 punto 1 b) Spese di demolizione e sgombero (pericolosi)	10% dell'indennizzo di cui al all'Art. 25 N) a)	0	250,00	500,00
2 o) Perdita canone di locazione	10% del valore dell'unità sinistrata	0	250,00	500,00
3 punto 5 Onorari dei periti	5% dell'indennizzo	0	250,00	500,00
3 punto 6 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	5% dell'SA con il max. di 5.000,00 per sinistro	0	250,00	500,00
3 punto 2 Dispersione di gas	3.000,00	150,00	250,00	500,00
3 punto 3 Rimpiazzo del combustibile	2.500,00	0	250,00	500,00
3 punto 4 Caduta di antenna o parabola	La somma assicurata	0	250,00	500,00
2 n) Sovraccarico neve	30% dell'SA	500,00	1.000,00	1.500,00
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Scoperti		
		Small	Medium	Large
2 i) Acqua condotta per danni a cose trovanti in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	La somma assicurata	10% min. 150,00	10% min. 300,00	10% min. 500,00

Sezione Danni D'acqua				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie		
		Small	Medium	Large
4 d) Ricerca guasti da acqua condotta	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
4 a) Acqua piovana	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
4 b) Gelo	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
4 e) Ricerca guasti da gelo	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00
4 c) Occlusione condutture	Nel limite del 50% del massimale	150,00	300,00	500,00
4 f) Danni a terzi per gli eventi 4 a), b) e d)	Nel limite del massimale	150,00	300,00	500,00

Sezione Cristalli				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie		
		Small	Medium	Large
5 Rottura delle lastre	La somma assicurata	100,00	100,00	100,00

Sezione Eventi Speciali				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperti		
		Small	Medium	Large
6 A) punti 1 e 2 Eventi atmosferici se installato cappotto termico	La somma assicurata	Scop. 10% con il minimo di 2.000,00		
6 A) punti 1 e 2 Eventi atmosferici se non installato il cappotto termico	La somma assicurata	Scop. 10% con il minimo di 250,00	Scop. 10% con il minimo di 500,00	Scop. 10% con il minimo di 1.000,00
6 A) punto 3 Eventi atmosferici a passaggi pedonali	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	500,00	500,00	1.000,00
6 B) Tumulti, scioperi, sommosse	La somma assicurata	250,00	500,00	1.000,00
6 B) Tumulti, scioperi, sommosse a passaggi pedonali	5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	250,00	500,00	1.000,00
7 Eventi atmosferici a impianti di energia rinnovabile	5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	250,00	250,00	250,00
8 a) Acqua condotta da rottura tubi interrati	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00
8 b) Ricerca guasti a tubi interrati	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00
8 c) Danni a terzi per gli eventi 8 a)	2.500,00 per sinistro e anno assicurativo	200,00	200,00	200,00

DOVE VALE LA  
COPERTURA**ART. 12 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

**Assimoco** si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati ai **fabbricati** assicurati, purché ubicati entro i confini della Repubblica Italiana.

OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO**ART. 13 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco**;

- 4 conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

#### ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

**Assimoco** rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore del **condominio**, loro parenti ed affini, loro ospiti e collaboratori domestici se:

- 1 l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- 2 per i danni a terzi da **incendio**, il responsabile non ha una copertura assicurativa diversa dalla presente **polizza**, valida ed efficace. In caso di **polizza** valida ed efficace la rivalsa avverrà nel rispetto dei limiti e delle **somme assicurate** dalla suddetta **polizza**.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

#### ART. 15 - BUONA FEDE DELL'ASSICURATO

La mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze che aggravano il **rischio**, così come le dichiarazioni inesatte e/o incomplete all'atto della stipulazione della **polizza** o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al **risarcimento** né riduzione dello stesso, purché l'**Assicurato** o il **Contraente** abbia agito senza dolo o colpa grave. In questo caso l'**Assicurato** avrà l'obbligo di corrispondere ad **Assimoco** la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### ART. 16 - COLPA GRAVE E DOLO

A parziale deroga dell'Art. 10 lettera d), **Assimoco** indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

#### ART. 17 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - SOMMA ASSICURATA E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni la **somma assicurata** deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato**, escluso il valore dell'area.

La **somma assicurata** è utilizzata anche per determinare il **premio** delle sezioni Danni d'Acqua e Eventi Speciali.

Se la **somma assicurata** e il valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato** non coincidono, **Assimoco**, in caso di **sinistro** e per tutte le Sezioni sopra indicate, applica la seguente **regola proporzionale**:

- se dalle stime fatte dai periti risulta che il valore di ricostruzione del **fabbricato**, escluso il valore dell'area, eccede al momento del **sinistro** per oltre il 15% la **somma assicurata**, l'**Assicurato** sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso l'**indennizzo** non potrà superare la somma o i **massimali** assicurati.

La Sezione Cristalli è assicurata nella forma a **Primo rischio assoluto**, e quindi non si applica, in caso di **sinistro**, nessuna **regola proporzionale**.

ESEMPIO

SENZA TOLLERANZA

Valore assicurato = € 60.000

Valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato** = € 100.000

Valore danno subito dal **fabbricato** = € 50.000

**Indennizzo** = € 50.000 \* € 60.000 / € 100.000 = € 30.000

Se **Assimoco** applicasse in toto la **regola proporzionale** risarcirebbe € 30.000, in quanto il valore assicurato corrisponde al 60% del **valore a nuovo** del **fabbricato**.

CON TOLLERANZAIpotesi 1:

Valore assicurato + tolleranza (15%) = € 90.000 + € 13.500 = € 103.500

Valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato**: 100.000

Valore danno subito dal **fabbricato** 50.000,00

**Indennizzo** = € 50.000 \* € 103.500 / 100.000 = € 51.750

In tal caso **Assimoco** paga tutto il danno subito dal cliente (€ 50.000) in quanto applica la tolleranza del 15% al valore assicurato

Ipotesi 2:

Valore assicurato + tolleranza (15%) = € 60.000 + € 9.000 = € 69.000

L'**indennizzo** è calcolato in misura proporzionale alla % di assicurazione di cui sopra

**Indennizzo** = € 50.000 \* € 69.000 / € 100.000 = € 34.500

Il calcolo della proporzionale, come presente in **polizza**, viene fatto su € 69.000 che è comprensivo del 15% di tolleranza.

**ART. 18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che:

- il **valore a nuovo** del **fabbricato** si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** medesimo, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- il valore del **fabbricato** al momento del **sinistro** si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate al netto di eventuali recuperi.

Per la Sezione Cristalli l'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle **lastre** danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

Per i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per **valore a nuovo** si intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **polizza**. Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO:

**incendio fabbricato** con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00; **Indennizzo**: €5.000,00.

**ART. 19 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

**Assimoco** ha il diritto di ispezionare in ogni momento le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

---

**ART. 20 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

**L'esagerazione dolosa del danno** determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

**ESEMPIO**

L'**esagerazione dolosa del danno** si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

---

**ART. 21 - COMPITI DEI PERITI**

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**;
- 3 stimare il **valore a nuovo** del **fabbricato** ed il valore del medesimo al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

---

**ART. 22 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure
2. a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

---

**ART. 23 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto all'Art. 1914 Codice Civile, per nessun caso **Assimoco** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

#### ART. 24 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

---

#### ART. 25 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

In caso di **sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato Assimoco** paga un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti , a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro**;
- che sia previsto un **indennizzo** complessivo di almeno € 50.000,00.

L'anticipo verrà pagato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **sinistro**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.

Se l'**assicurazione** è stipulata in base al **valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE



COSA È SEMPRE  
ASSICURATO

### ART. 26 - COSA ASSICURIAMO

**Assimoco** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, nei limiti del **massimale** indicato in **polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a **cose** ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del **fabbricato** e alla conduzione delle parti comuni.

Sono compresi i danni causati:

- a) da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere;
- b) da **incendio, esplosione, scoppio** anche se conseguenti alla conduzione di impianti autonomi di riscaldamento da parte di condomini o locatari;
- c) da spargimento d'acqua, conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, **impianti idrici**, igienici o di riscaldamento installati nel **fabbricato**;
- d) da caduta di antenne o parabole centralizzate;
- e) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del **fabbricato**, anche se tenuti a parco, giardino compresi alberi anche ad alto fusto, strade private, cortili, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco;
- f) da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **sinistri** indennizzabili a termini di **polizza**;
- g) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- h) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi, **esclusi i danni al fabbricato**.

Quando l'**assicurazione** è stipulata da un **condominio**, sono considerati terzi i singoli condomini e loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

**Assimoco** paga l'**indennizzo** anche nel caso di **danni corporali e materiali** conseguenti a lavori:

- di potatura ed abbattimento di alberi;
- di pulizia del **fabbricato**, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del **fabbricato** assicurato;
- di ordinaria manutenzione del **fabbricato**.

Se tali lavori sono affidati a terzi, **Assimoco** tiene indenne l'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.



OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO

### ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

**Assimoco** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, **la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL**;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di **risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. **L'assicurazione** è prestata con una **franchigia** fissa e assoluta a carico dell'**Assicurato** di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

L'**assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

L'art. 10 del D.P.R. 1124/1965 stabilisce che con l'assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

L'articolo 11 del D.P.R. 1124/1965 stabilisce che l'INAIL paga le indennità al lavoratore che ha subito un infortunio. L'INAIL ha facoltà di esercitare il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. Il secondo comma dello stesso articolo prescrive che la sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l'INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile. L'INAIL può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000 regola l'indennizzo INAIL del danno biologico, definito come la perdita della integrità psicofisica. La quantificazione del danno biologico patito è determinata in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

L'**assicurazione** non comprende la responsabilità civile dell'**Assicurato** per:

- i **sinistri** derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i **sinistri** derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

#### ART. 28 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali in capo al **condominio** derivanti da:

- a) cattiva amministrazione del **fabbricato** assicurato da parte della persona incaricata alla gestione dello stesso;
- b) altre sanzioni di natura amministrativa, quali ammende inflitte all'intero **condominio**, purché non comminate da Enti previdenziali.

L'**assicurazione** opera esclusivamente con riferimento ai danni patrimoniali derivanti dalle attività di cui all'Art. 1130 del Codice Civile ed a condizione che:

- la persona incaricata della gestione del **fabbricato** assicurato sia un condomino;
- il **condominio** non sia tenuto a nominare un Amministratore professionista in base alle vigenti leggi e/o normative.

L'**assicurazione** vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati ad **Assimoco** entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

L'**assicurazione** non comprende:

- il pagamento di ammende o multe diverse da quelle sopra specificate;
- i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramenti di titoli al portatore o di denaro;
- i danni conseguenti ad omissioni o ritardi nella modifica di polizze assicurative come pure relative al pagamento dei premi assicurativi.

L'Amministratore, il coniuge, i genitori, i figli e qualunque altro familiare convivente con l'Amministratore stesso, non sono considerati terzi quando siano gli unici danneggiati.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

L'art. 1130 enuncia le funzioni normali dell'amministratore, ma l'assemblea potrebbe estenderle o anche limitarle. Nell'articolo sono riassunti i compiti essenziali dell'amministratore, per i quali egli è allo stesso tempo:

- organo di esecuzione, per quanto riguarda la realizzazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini e osservanza del regolamento di **condominio**;
- organo autonomo, per quanto riguarda la disciplina dell'uso delle case comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che tutti i condomini ne traggano miglior godimento;
- organo finanziario, per quanto attiene alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; organo di tutela, in quanto tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Per l'attuazione di tali compiti e per quegli altri che possono essergli affidati dal regolamento di **condominio** o dall'assemblea dei condomini l'amministratore può trovarsi a dovere agire tanto contro i terzi quanto contro i singoli condomini, il che prova che egli assolve una funzione e non è un puro e semplice mandatario.

Naturalmente della sua gestione egli deve render conto alla fine di ciascun anno, ma potrà essere chiamato a rendere il conto anche prima, in caso di revoca, nel corso dell'anno, o quando vi siano delle ragioni che lo giustifichino.

#### ART. 29 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

**Assimoco** tiene indenni i conduttori delle singole unità abitative, uffici e studi professionali – condomini e/o locatari - per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per danni involontariamente causati a terzi, **ferme le esclusioni di cui all'Art. 31 – I danni non assicurati.**

L'**assicurazione** opera per i **rischi** derivanti dalla conduzione dell'abitazione, ufficio o studio professionale e relative dipendenze.

Sono inoltre compresi i **danni materiali** causati a terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione del conduttore oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

La garanzia è prestata entro il limite del **massimale** stabilito in **polizza** per **sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli **Assicurati**.

**Assimoco** non corrisponde l'**indennizzo** per i danni da proprietà del **fabbricato** e conduzione delle parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà, uso, detenzione di animali in genere.

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'**Assicurato**/Conduttore nonché qualsiasi altro familiare con lui convivente;
- b) se l'**Assicurato**/Conduttore non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, prestando la loro opera a favore dell'**Assicurato**/Conduttore, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, l'**assicurazione** è prestata a secondo **rischio** e cioè opera in eccedenza rispetto alle **somme assicurate** con la predetta copertura, nel limite del **massimale** stabilito in **polizza**.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo



#### CHI NON È ASSICURATO

#### ART. 30 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente **assicurazione**, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso in cui l'**Assicurato** non sia una persona fisica;

- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei **fabbricati** o dei relativi impianti.



## LIMITI DI COPERTURA

**ART. 31 - I DANNI NON ASSICURATI**

**Assimoco** non paga i danni:

- a) causati con dolo del **Contraente/Assicurato**;
- b) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; questa esclusione non trova applicazione per la responsabilità civile in capo all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- c) da occlusioni di conduttore, rigurgito e/o trabocco di fogna nonché quelli derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- d) da penetrazione o infiltrazione di acqua piovana;
- e) da gelo;
- f) causati dall'esercizio da parte del **Contraente**, dell'**Assicurato** o di terzi, di attività di impresa, commercio, arti o professioni; attività personale del **Contraente**, dell'**Assicurato**, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- g) da **furto** o rapina;
- h) da spargimento d'acqua dovuto a rottura di **tubazioni interrate**;
- i) alle **cose** ed agli animali che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo quanto disposto dall'Art. 26 - Cosa assicuriamo, lettera g);
- k) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- m) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- o) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, **atti di terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (scissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) causati dalla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.

**ART. 32 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE**

Nel caso di **sinistro** derivante da un'unica causa la **franchigia** prevista per l'Art. 26 – Cosa assicuriamo, lettera c); Art. 2 – I danni assicurati, lettera i) della Sezione Incendio e altri danni ai beni; Art. 4 - Sezione danni d'acqua, lettere d) ed e) della Sezione Incendio e altri danni ai beni, verrà applicata una sola volta, qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. Nel caso non fosse operante l'Art. 4 - Sezione Danni d'acqua della Sezione Incendio e altri danni ai beni si applicherà, sempre una sola volta, la medesima **franchigia** prevista dall'Art. 2 – I danni assicurati, lettera i) della Sezione Incendio e altri danni ai beni e Art. 26 – Cosa assicuriamo, lettera c).

Sezione Responsabilità Civile				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie		
		Small	Medium	Large
26 c) Danni da spargimento d'acqua	Il massimale	150,00	250,00	500,00
26 h) Da caduta di neve o ghiaccio non rimossi	25.000,00	200,00	300,00	500,00
27 RC verso prestatori d'opera	Il massimale	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Scoperti		
		Small	Medium	Large
26 b) Danni a cose da incendio, scoppio, esplosione	Il massimale	10% min. 150,00 e max. 5.000,00	10% min. 250,00 e max. 5.000,00	10% min. 500,00 e max. 5.000,00
26 c) per danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00
26 f) Interruzioni o sospensioni di attività	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00
26 g) Inquinamento aria, acqua, suolo	10% del massimale	10% min. 150,00	10% min. 250,00	10% min. 500,00

Sezione Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
28 RC Amministratore	1% della somma assicurata Fabbricato Incendio e ADB	0	0	0

Sezione Responsabilità Civile per la Conduzione delle singole unità abitative				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie		
		Small	Medium	Large
29 RC Conduzione dell'unità abitativa	Il massimale	150,00	300,00	500,00
29 Danni da spargimento di liquidi	Nel limite del 10% del massimale	150,00	300,00	500,00

DOVE VALE LA  
COPERTURA**ART. 33 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'**assicurazione** vale in tutto il mondo. Per Stati Uniti, Canada e Messico si intendono **esclusi i danni punitivi**.

OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO**ART. 34 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** successivamente a lui pervenuti. Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

**ART. 35 - MASSIMO RISARCIMENTO**

**Assimoco** non risponde per somme superiori al **massimale** per **sinistro** previsto in **polizza** per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO se attivata.

**Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

**ART. 36 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI**

**Assimoco** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la

domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto **massimale** le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### ART. 37 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

**Assimoco** rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore del **condominio**, loro parenti ed affini, loro ospiti e collaboratori domestici se:

1. l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
2. per i danni a terzi da **incendio**, il responsabile non ha una copertura assicurativa diversa dalla presente **polizza**, valida ed efficace. In caso di **polizza** valida ed efficace la rivalsa avverrà nel rispetto dei limiti e delle **somme assicurate** dalla suddetta **polizza**.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

#### ART. 38 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - SOMMA ASSICURATA E REGOLA PROPORZIONALE

La **somma assicurata** per le Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni:

- è utilizzata anche per determinare il **premio** delle sezioni Responsabilità Civile Generale e Responsabilità Civile dell'Amministrazione del **condominio**
- deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato**, escluso il valore dell'area

Se la **somma assicurata** e il valore di ricostruzione a nuovo del **fabbricato** non coincidono, **Assimoco**, in caso di **sinistro**, applica la seguente **regola proporzionale**:

- se dalle stime fatte dai periti risulta che il valore di ricostruzione del **fabbricato**, escluso il valore dell'area, eccede al momento del **sinistro** per oltre il 15% la **somma assicurata**, l'**Assicurato** sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso l'**indennizzo** non potrà superare i **massimali** assicurati.

Il **premio** per la Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari è invece calcolato sulla base del numero delle unità immobiliari.

In questo caso, se il numero effettivo delle stesse eccede, al momento del **sinistro** per oltre il 15% il numero indicato in **polizza**, l'**Assicurato** sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso l'**indennizzo** non potrà superare i **massimali** assicurati.

Esempio (Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari)

Numero di unità immobiliari indicato in **polizza**: 10

Numero effettivo di unità immobiliari: 13

**massimale** assicurato: € 500.000

Valore del danno: € 10.000

Numero di unità immobiliari assicurato + tolleranza (15%) = 10 + 1,5 = 11,5

L'**indennizzo** è calcolato in misura proporzionale alla % di assicurazione di cui sopra

**Indennizzo** = € 10.000 \* 11,5 / 13 = € **8.846,15**

#### ART. 39 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (SEZIONE RCO)

L'**Assicurato** deve denunciare soltanto i **sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta pretoriale a norma della legge sugli infortuni sul lavoro.

---

#### **ART. 40 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

## SEZIONE TUTELA LEGALE



### COSA È ASSICURATO

#### ART. 41 - IL FORNITORE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di “Tutela Legale” a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.84.90.90

#### ART. 42 - PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del **Contraente**, dell'Amministratore condominiale o della Persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore, degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.

#### ART. 43 - I DANNI ASSICURATI (OPZIONE LIGHT)

**Assimoco** offre all'**Assicurato** assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del **massimale** indicato in **polizza**, per **sinistro**, illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali, salvo quelle espressamente escluse, che siano necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione al bene immobile indicato in **polizza** a seguito di **sinistro** rientrante in garanzia.

La garanzia è prestata a tutela del **Contraente** e delle persone assicurate e opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale;
- b) ottenere assistenza legale per danni extracontrattuali subiti a causa di un fatto illecito di terzi;
- c) sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative a:
  - controversie contrattuali con i fornitori relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il **Condominio**/bene immobile assicurato;
  - controversie individuali di lavoro con dipendenti del **Condominio**;
  - controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il **Condominio**/bene immobile assicurato;
- d) presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

#### ART. 44 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Per i medesimi eventi **Assimoco** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato** ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

**OPZIONI CON  
PAGAMENTO DI UN  
PREMIO AGGIUNTIVO****ART. 45 - ESTENSIONE DI GARANZIA VERTENZE CON CONDOMINI/CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI (OPZIONE FULL)**

In estensione a quanto previsto all'Art. 43, la garanzia viene estesa alle vertenze con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4 denunce per anno assicurativo.

**COSA NON È  
ASSICURATO****ART. 46 - I DANNI NON ASSICURATI**

La garanzia è esclusa:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per fatti conseguenti a eventi bellici, **atti di terrorismo**, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie ;
- d) per controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in **polizza**;
- f) per vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in **polizza**;
- g) per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- h) per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- i) per fatto doloso dell'**Assicurato**; se l'**Assicurato** è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'**Assicurato** viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- j) se il valore economico oggetto della controversia civile contrattuale ed extracontrattuale è inferiore a € 500,00. La garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale;
- k) se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria è inferiore ad € 1.000,00.

In caso di controversia tra **Contraente** e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del **Contraente**.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 47- LE SPESE NON COPERTE DALLA GARANZIA TUTELA LEGALE**

**Assimoco non si farà carico o non rimborserà:**

1. le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 52, 53 e 55;
2. le spese degli incarichi conferiti dalle persone assicurate a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
3. le spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
4. le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato per il trasferimento al di fuori del suo domicilio professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto;
5. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **Assimoco** oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, esclusa ogni duplicazione di onorari;
6. le spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico delle persone assicurate in base al principio di solidarietà debitoria sancito dall'art. 1292 del Codice Civile;
7. le spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da DAS, vanno ad essa restituite dalla persona assicurata entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso;
8. le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento, ecc.);
9. le spese legali, peritali e processuali per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;

10. le spese ulteriori rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
11. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
12. gli oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per le persone assicurate esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

#### ART. 48 - LIMITI TEMPORALI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

1. Un evento è in garanzia se avviene:
  - dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
  - dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con **Assimoco** per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 60 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno di effetto del nuovo contratto.
2. Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
  - a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
  - b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
3. la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
4. nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'**Assicurato**, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di **polizza**.
5. la garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

#### ART. 49 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Sezione Tutela Legale				
Art. e Garanzia	Limite di indennizzo €	Franchigie/Scoperto		
		Small	Medium	Large
47 - Le spese non coperte dalla garanzia tutela legale	Massimo € 3.000,00 per sinistro e anno	0	0	0



DOVE VALE LA  
COPERTURA

#### ART. 50 - UFFICI GIUDIZIARI PRESSO CUI È VALIDA LA GARANZIA TUTELA LEGALE

**Assimoco** assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate le spese legali, peritali, investigative e processuali in garanzia, se riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO

#### ART. 51 - RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI

Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di **sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it).

La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di **polizza** e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

---

#### ART. 52 - LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **sinistro**, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

---

#### ART. 53 - LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'**Assicurato** comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'**Assicurato** non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) l'**Assicurato** deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

---

#### ART. 54 - GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO

DAS gestirà come unica pratica di **sinistro**:

1. le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
2. i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
3. le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.

---

#### ART. 55 - QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:

1. non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;
2. non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
3. incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al conferimento dell'incarico;
4. non ottiene il consenso di DAS prima dell'eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell'accettazione di un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato;
5. non ottiene il consenso di DAS su un'eventuale accordo transattivo con la controparte che preveda, a carico di DAS spese aggiuntive rispetto alle competenze dell'avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.

---

#### ART. 56 - TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- comunica i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere pagato.

---

#### ART. 57 - DI COSA NON SONO RESPONSABILI ASSIMOCO E DAS

**Assimoco** e DAS non sono responsabili dell'operato degli avvocati e dei periti.

**Assimoco** e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.

---

#### ART. 58 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'**Assicurato** e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto.

Se l'**Assicurato** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

## PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI  
PRIMA E DOPO LA FIRMA  
DEL CONTRATTO

### ART. 59 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente**, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 60 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

### ART. 61 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti, per essere valide, devono essere effettuate ad **Assimoco** o all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza**, o al domicilio del **Contraente** mediante:

- lettera raccomandata;
- posta elettronica.

### ART. 62 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

**Assimoco** non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **sinistro**;
- c) fornire una prestazione

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

1. sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2. disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

### ART. 63 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

### ART. 64 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

### ART. 65 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'**assicurazione** è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



QUANDO E COME  
PAGARE IL PREMIO

### ART. 66 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il versamento del **premio** può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato ad **Assimoco** o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco** o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
3. bancomat o carta di credito/debito;
4. addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA;
5. denaro contante nei limiti consentiti dalla legge;
6. altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il **premio** (comprensivo di imposte di legge) deve essere corrisposto alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di **premio** successive devono essere pagati alle scadenze convenute. La **polizza** può prevedere il frazionamento semestrale del **premio** senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

#### ART. 67 - INDICIZZAZIONE DEL PREMIO

La clausola di indicizzazione opera se richiesto dal **Contraente/Assicurato** e se indicata in scheda di **polizza**, le somme e/o i **massimali** assicurati, limiti di **indennizzo** e le **franchigie** se espressi in cifra assoluta ed il relativo **premio** sono collegati all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata di **premio** annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il **premio di polizza**, le somme e/o i **massimali** assicurati, i limiti di **indennizzo** e le **franchigie** se espressi in cifra assoluta, verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di **premio**, dietro rilascio al **Contraente** di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice il **premio di polizza**, le somme e/o i **massimali** assicurati vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del **Contraente** e di **Assimoco** rinunciare all'adeguamento, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della **polizza**.

In tal caso l'indicizzazione cessa di avere vigore restando somme e/o **massimali** assicurati e **premio** quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.



QUANDO COMINCIA E  
QUANDO FINISCE  
L'ASSICURAZIONE

#### ART. 68 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco**.

Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di **premio** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei **premi** scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.



COME DISDIRE  
L'ASSICURAZIONE

#### ART. 69 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la **polizza** sia di durata poliennale il **Contraente** ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il **Contraente** riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

#### ART. 70 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** sia il **Contraente** sia **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione deve essere effettuata nelle forme previste all'art. 61 - Forma delle comunicazioni e diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica se inviata dal **Contraente**.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

**Assimoco** provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i **premi** sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

L'eventuale incasso di **premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della

relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

ESEMPIO:

**Assimoco** a seguito di **sinistro** ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'**indennizzo**, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). **Assimoco** ti restituirà il **premio** pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

## NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

### **Attribuzioni dell'amministratore (Art. 1130 del Codice Civile)**

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- 5) eseguire gli adempimenti fiscali;
- 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
- 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
- 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

### **Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art. 1342 del Codice Civile)**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

**Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

**Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

**Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

**Stima (Art. 1806 del Codice Civile)**

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

**Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)**

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

**Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

**Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

**Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

**Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

**Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)**

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

**Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

e contro le disgrazie accidentali.

**Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

**Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

**Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

**Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

<b>ALLAGAMENTO</b>	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua: causata da eventi atmosferici o di forza maggiore diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici o da infiltrazioni di acqua dal terreno.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza.
<b>ASSIMOCO</b>	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).
<b>ATTI DI TERRORISMO</b>	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
<b>CONDOMINIO</b>	L'insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza.
<b>COSE (SEZIONE RC)</b>	Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
<b>DANNI CORPORALI</b>	Morte o lesioni personali.
<b>DANNI MATERIALI</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO</b>	Si verifica quando il Contraente e/o Assicurato: <ul style="list-style-type: none"><li>- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro</li><li>- occulta, sottrae o manomette cose salvate</li><li>- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti</li><li>- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.</li></ul>
<b>ESPLOSIONE</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>ETÀ DEL FABBRICATO</b>	Calcolata alla data di emissione della polizza a partire dall'anno di costruzione del fabbricato, determinato da qualsiasi documento probante quale, ad esempio: dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale; certificato di agibilità; certificato di abitabilità.
<b>EVENTO CATASTROFALE</b>	Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofali assicurati sono l'inondazione, l'alluvione, allagamento e il terremoto.

---

<b>FABBRICATO</b>	<p>L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Per pertinenze si intendono le centrale termica, box, recinzioni e simili, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private. Non sono pertinenze parchi ed alberi in genere, affreschi e statue aventi valore artistico. Sono parti del fabbricato gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, caldaie autonome, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di energia rinnovabile, impianti di video sorveglianza, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (telefono, luce, gas, acqua).</p> <p>Il fabbricato, anche se composto da più unità Immobiliari separate ed indipendenti fra di loro, si intende assicurato nel suo complesso tanto che sia proprietà di un unico soggetto o in condominio.</p>
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	<p>Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>corto circuito</u>: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;</li><li>- <u>variazione di corrente</u>: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;</li><li>- <u>sovratensione</u>: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;</li><li>- <u>arco voltaico</u>: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.</li></ul>
<b>FISSI ED INFISSI</b>	<p>Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.</p>
<b>FRANCHIGIA</b>	<p>La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.</p>
<b>FURTO</b>	<p>Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.</p>
<b>IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE</b>	<p><u>Impianti fotovoltaici</u>: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.</p> <p><u>Pannelli solari termici</u>: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.</p>
<b>IMPIANTI IDRICI</b>	<p>Apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento anche autonomo, condizionamento, antincendio, pluviali e grondaie.</p>
<b>IMPLOSIONE</b>	<p>Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi.</p>
<b>INCENDIO</b>	<p>Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<b>INCOMBUSTIBILITÀ</b>	<p>Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>

<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta da Assimoco, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.
<b>INONDAZIONE/ALLUVIONE</b>	Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
<b>LASTRE</b>	Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
<b>MASSIMALE</b>	La massima esposizione di Assimoco.
<b>POLIZZA</b>	Documento che prova l'assicurazione.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	Forma di assicurazione per la quale Assimoco, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni fino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a fronte dell'assicurazione.
<b>REGOLA PROPORZIONALE</b>	Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simple di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
<b>SCOPPIO</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie prestate.
<b>TUBAZIONI INTERRATE</b>	La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie, il tutto ad esclusione di tubi facenti parte di impianti di irrigazione.
<b>VALORE A NUOVO</b>	Per il <u>fabbricato</u> : la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

